



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

OGGETTO: CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO DI OPZIONE EX ARTICOLO 232, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N°267 DEL 18 AGOSTO 2000 (T.U.EE.LL.) E PRESA D'ATTO DELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE EX ARTICOLO 233-BIS, COMMA 3, DEL T.U.EE.LL.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta in **videoconferenza** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FONTANA PAOLO - Presidente	No
2. MELIS NICOLA - Consigliere	Sì
3. FIGUS ANDREA - Assessore	Sì
4. PILI GIOVANNI - Assessore	Sì
5. VARGIU ANTONELLO - Consigliere	Sì
6. PIRAS ROSANNA - Assessore	Sì
7. MANCA QUIRICO ALESSIO - Consigliere	Sì
8. MORO GIANLUCA - Vice Sindaco	Sì
9. MUGGIRONI ANTONIO - Consigliere	Sì
10. MASALA BRUNO - Consigliere	Sì
11. MAMELI GUALTIERO - Consigliere	Sì
12. PABA ROBERTA - Consigliere	No
13. LOI ALDO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

Partecipa l'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gianluca Moro nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la nota prot.n. 7424 del 29 dicembre 2021 con la quale, stante le preoccupanti notizie sulla diffusione del COVID – 19, veniva comunicato a tutti i consiglieri comunali ed al segretario comunale lo svolgimento della seduta del consiglio comunale (prevista per la data odierna in prima convocazione alle ore 19,30 ed in seconda convocazione per il giorno 31 dicembre 2021 alle ore 19,30);

ILLUSTRA il punto all'ordine del giorno il Segretario comunale;

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Evidenziato che la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo.

Ricordato che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l'impatto sulle amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse amministrazioni:

- dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
- possono rinviare l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato.

Preso atto che, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il decreto legislativo 18 agosto 2000, modificato ed integrato dal d.lgs. 118/2011, dispone norme specifiche;

Richiamato l'art. 232, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dall'art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019, il quale prevede che «Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale.

Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali “.

Visto l'art. 233 bis del medesimo decreto, che testualmente enuncia “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”.

Considerato che al primo gennaio 2021 la popolazione residente nel comune di Aritzo era inferiore a 5.000 abitanti.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente recita: "La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009.

Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL."

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario e Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

DI ESERCITARE l'opzione concessa dall'articolo 232, comma secondo, ed in particolare di non adottare la contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2021;

DI DARE ATTO che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL, ai sensi del disposto di cui all'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, richiamato in premessa;

DI TRASMETTERE detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL 267/2000, stante l'urgenza di esercitare l'opzione e darne comunicazione tramite il sistema BDAP

PARERI

(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Paolo Fontana)

Sotto il profilo CONTABILE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Paolo Fontana)

--	--

Del che si è redatto il presente verbale
Il Vice Sindaco
(Gianluca Moro)

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu

PROT. N. 7438 DEL 30.12.2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30.12.2021, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aritzo , lì 30.12.2021

Il Responsabile della Pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n..... in data.....
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu